



DI FRANCESCA DE NARDI

Solo il servizio nelle scuole statali vale per i concorsi. È legittimo l'art. 2, comma 10, lett. b) del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, che ammetteva al concorso, per l'immissione in ruolo, soltanto i docenti che avessero prestato servizio presso le scuole statali.

Lo ha confermato il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione I, con la sentenza n. 4108/2006 che chiude la porta dunque a eventuali rivendicazioni future.

La controversia verte sulla richiesta di un'insegnante di annullare il decreto del provveditore agli studi di Alessandria di non ammissione della ricorrente al corso e alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare in quanto aveva prestato servizio nel periodo 1° settembre 1989-25 maggio 1999 presso una scuola parificata.

La ricorrente aveva sostenuto che, vista l'affermata equiparazione fra le scuole parificate e quelle meramente autorizzate, non era legittimo riservare un diverso trattamento al servizio prestato presso le due categorie di istituti.

Il Tar ha respinto il ricorso. I giudici amministrativi hanno ricordato che l'art. 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 testualmente ammette ai corsi e agli esami in argo-

*Il Tar del Piemonte: inutilizzabile per i docenti che vogliono fare il concorso*

# Porte chiuse alle private

## *Il servizio presso una scuola parificata non serve*

mento i docenti «che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e la data di entrata in vigore della legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/95».

vista dal detto art. 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, appare costituzionalmente legittima, in relazione alla scarsa incisività del controllo pubblico sulle prime e quindi alla diverse caratteristiche dell'insegnamento prestato in esse. Non esiste, poi, alcuna norma o principio costituzionale che imponga al legislatore una completa equiparazione fra i due diversi tipi di scuola e, in particolare, tra il personale insegnante delle scuole pubbliche e di quelle private riconosciute. Secondo il collegio, infine, nes-



Si ritiene che la mancata equiparazione fra il personale delle scuole elementari meramente autorizzate e quello delle scuole statali e parificate, pre-

sun rilievo ai fini di decisione può assumere la riforma dell'ordinamento scolastico introdotta con legge 10 marzo 2000, n. 62, che non ha minimamen-

te inciso sulle caratteristiche del precedente servizio prestato nel periodo considerato ai fini del-

la maturazione dei titoli di ammissione al corso in argomento. (riproduzione riservata)